

## REGOLAMENTO (CE) N. 27/98 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 1998

relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2405/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2125/95, se i quantitativi per i quali sono chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande e sospende il rilascio di titoli per le domande successive;

considerando che i quantitativi richiesti il 2 gennaio 1998, per i prodotti originari della Cina hanno superato i quantitativi disponibili; che è pertanto opportuno stabilire in che misura possono essere rilasciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi fino al 31 dicembre 1998 per le domande successive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2125/95

per i prodotti originari della Cina, il 2 gennaio 1998, comunicati alla Commissione il 5 gennaio 1998, sono rilasciati, corredati della dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1 dello stesso regolamento, per il 96,65 % del quantitativo richiesto.

2. I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina, il 2 gennaio 1998, comunicati alla Commissione il 5 gennaio 1998, sono rilasciati, corredati dalla dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1 dello stesso regolamento, per il 12,05 % del quantitativo richiesto.

*Articolo 2*

Il rilascio dei titoli di importazione chiesti nel quadro del regolamento (CE) n. 2125/95 per la Cina è sospeso per le domande presentate dal 3 gennaio al 31 dicembre 1998.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 212 del 7. 9. 1995, pag. 16.<sup>(2)</sup> GU L 332 del 4. 12. 1997, pag. 32.